

CONVENZIONE TRA

SUNIA- SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI ED ASSEGNATARI – TREVISO

E

UNASCOM CONFCOMMERCIO - FEDERAZIONE DELLE ASCOM DELLA PROVINCIA DI TREVISO GRUPPO FIMAA DI TREVISO

PER IL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI RISPONDEZZA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO A CANONE CONCORDATO A FAVORE DEGLI ASSOCIATI FIMAA DI TREVISO

Tra

SUNIA – SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI ED ASSEGNATARI - TREVISO (C.F.: 80018680266), con sede in Treviso, via Dandolo n. 6 ,mall: sunia@cgitreviso.it in persona di Alessandra Gava, di seguito anche denominato per brevità "SUNIA Treviso"

e

UNASCOM-CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA FEDERAZIONE DELLE ASCOM DELLA PROVINCIA DI TREVISO GRUPPO FIMAA con sede in Treviso, Via Sebastiano Venier, 55, codice fiscale 94080590261, pec: unascom@pec.it, in persona del Presidente Geom. Mauro Posocco, di seguito anche denominato per brevità "FIMAA Treviso"

PREMESSO CHE

1. SUNIA Treviso, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2017 (di seguito "Decreto interministeriale"), che ha rinnovato la normativa relativa ai contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ha sottoscritto, unitamente alle altre associazioni rappresentative della proprietà edilizia e degli inquilini, gli Accordi Territoriali per i Comuni della Provincia di Treviso per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato;
2. Ai sensi dell'art. 1 co. 8) del Decreto interministeriale *"Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali"*;
3. FIMAA Treviso, al solo scopo di rendere un servizio migliore agli associati ed ai loro Clienti, ha interesse a sottoscrivere una convenzione con SUNIA Treviso per il rilascio delle attestazioni di rispondenza per i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e si ritengono di seguito riportate integralmente.

2. TESSERAMENTO ED OGGETTO

I servizi offerti da SUNIA Treviso possono essere erogati solo previo tesseramento a SUNIA Treviso di ciascun Agente FIMAA Treviso.

La tessera è annuale (valida 12 mesi) ed il costo annuale della tessera riservato agli Agenti FIMAA Treviso è di € 30,00 anziché € 70,00.

Con il rilascio della tessera l'Agente Mediatore FIMAA Treviso ha diritto di ricevere da SUNIA Treviso:

- previa compilazione, sottoscrizione e trasmissione della modulistica appositamente predisposta e del contratto sottoscritto tra locatore e conduttore il cui contenuto economico e normativo sia conforme all'Accordo ed al Decreto interministeriale la misura dei valori (minimo e massimo) del canone di locazione per l'immobile oggetto di futura locazione e l'attestazione di rispondenza riferita al contratto specifico;
- l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del contratto attestato.

Il costo della fornitura della misura dei valori (minimo e massimo) del canone di locazione e del rilascio dell'attestazione di rispondenza ammonta ad € 30,00 (non soggetto IVA).

Questo importo si intende valido fino alla pratica n. 10, dalla pratica n. 11 in poi il costo è di € 20,00 (non soggetto IVA).

Il costo dell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del contratto attestato ammonta ad € 20,00 (non soggetto IVA).

3. ALTRI SERVIZI

Con il presente Accordo SUNIA Treviso inoltre si impegna a fornire all'Agente FIMAA Treviso consulenza e sui contratti di locazione a canone concordato ovvero su altri contratti di locazione presso le sue sedi, in qualsiasi momento, previa esibizione della tessera di adesione.

4. MODALITÀ OPERATIVE E TEMPI DI EVASIONE DELLE RICHIESTE

Le Parti si impegnano a fare tutto quanto possibile per favorire l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione attraverso modalità telematiche. Lo scambio delle informazioni e dei documenti avverrà preferibilmente attraverso posta elettronica, la registrazione dei contratti sarà effettuata, ogni volta in cui sia possibile, attraverso modalità telematica.

Gli Agenti Mediatori FIMAA Treviso che usufruiranno del presente Accordo con SUNIA Treviso si impegnano ad assistere i loro Clienti per favorire quanto più possibile la raccolta completa e corretta delle informazioni e dei documenti necessari all'esecuzione delle attività sopra indicate.

Con il presente Accordo SUNIA Treviso si impegna, ogni qualvolta la documentazione sia completa e conforme, all'evasione delle richieste di calcolo ed attestazione in un tempo massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività richiesta.

5. VERIFICA ISCRIZIONE ASSOCIATIVA

Gli Agenti FIMAA Treviso che volessero avvalersi delle condizioni di favore previste dalla presente Convenzione dovranno dimostrare la regolarità della propria posizione associativa tramite l'esibizione della tessera Confcommercio dell'anno in corso.

6. DURATA E RECESSO

La presente Convenzione avrà validità ed efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2020, con rinnovo tacito di anno in anno salvo diversa volontà delle Parti.

Le Parti potranno recedere dal presente contratto dandone comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata con preavviso di almeno tre mesi.

Nel caso in cui il presente accordo cessi di avere validità e/o efficacia, per qualsiasi motivo, le attività tra SUNIA Treviso e gli Associati FIMAA Treviso e/o i loro Clienti ancora in corso di svolgimento alla data di cessazione di validità e/o efficacia del presente accordo, continueranno ad essere regolati alle condizioni previste dal contratto fino alla loro completa esecuzione.

7. CLAUSOLE FINALI

FIMAA Treviso non assumerà al di fuori degli obblighi descritti nella presente Convenzione nessun ulteriore onere nei confronti di SUNIA Treviso; In particolare SUNIA Treviso non potrà pretendere a nessun titolo da FIMAA Treviso, neppure in via sussidiaria, il pagamento di ogni e qualsiasi somma dovuta a qualsiasi titolo dai singoli associati FIMAA Treviso, in relazione e/o connessione all'esecuzione del presente accordo e/o dei singoli contratti conclusi dagli Associati e/o dai loro Clienti per la fornitura dei servizi.

Qualsiasi modifica del presente Accordo non sarà valida e vincolante se non risultante da atto scritto e firmato dalle parti.

8. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione debba essere inviata in relazione al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

9. TRATTAMENTO DATI

In applicazione del Regolamento UE 2016/679, le parti in qualità di titolari del trattamento dei dati si informano reciprocamente che i rispettivi dati Personali forniti in sede di sottoscrizione del presente Accordo e dei relativi servizi richiesti e prestati saranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici e telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, ed al fine di adempiere agli obblighi di legge in materia contabile, fiscale, nonché di eseguire le obbligazioni ed esercitare i diritti derivati dal presente accordo. I dati personali non verranno comunicati o diffusi.

SUNIA Treviso garantisce di trattare i dati personali degli Associati nel pieno rispetto del Reg. UE 2016/679 nonché dei provvedimenti di legge, aventi forza di legge o regolamentari, che ne hanno costituito o ne costituiranno in futuro integrazioni, modificazione o attuazione.

10. MONITORAGGIO


Al fine di monitorare quanto i contenuti del presente accordo rispondano alle esigenze degli Associati, con l'intento di adeguare i servizi alle aspettative, SUNIA Treviso si impegna a comunicare a FIMAA Treviso con cadenza annuale il numero dei contatti ricevuti in virtù del presente Accordo ed i nominativi degli Associati che hanno a tutti gli effetti usufruito della convenzione medesima.

Letto, approvato e sottoscritto,

Treviso, li _____

SUNIA Treviso

FIMAA Treviso


SUNIA
Sindacato Unificato Nazionale Inquilini Assegnatari
Federazione Provinciale di
TREVISO -
Via Dandolo, 6
Tel. 0422.409265 - Fax 0422.408404

